

Sent. n. 653/2023

N. 332/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

composta dai magistrati

Dott.ssa Monica Vitali

Presidente

Dott.ssa Benedetta Pattumelli

Consigliere rel.

Avv.to Maria Di Paolo

Consigliere G.A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 559/2023, estensore giudice DOTT. TULLIO PERILLO, discussa all'udienza del 5.6.2023 e promossa da:

SOCIETÀ COOPERATIVA

APPELLANTE

CONTRO

S F

.
I
I
4

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER LA PARTE APPELLANTE

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza e domanda disattesa: - in parziale riforma della sentenza n. 559/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 24/2/2023 nel procedimento sub RG n. 9610/2022 dichiarare tenuto e condannare Famularo Salvatore alla restituzione di tutti gli importi erogati in conseguenza di detta sentenza oltre interessi legali dalla data

di pagamento; in via subordinata, ammettere CTU contabile per la determinazione del trattamento retributivo dovuto al sig. Famularo Salvatore sulla base di un orario di lavoro di 45 ore settimanali; - con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si reiterano tutte le istanze formulate nel precedente grado. Si allega il fascicolo atti e documenti del precedente grado di giudizio”.

PER LA PARTE APPELLATA

“Voglia la Corte di Appello di Milano, *contrariis reiectis*, così giudicare: Nel merito: respingere le domande tutte proposte con il ricorso in appello poiché infondate in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano – sezione lavoro n. 559/2023, G. U. Dr. Perillo del 24/02/2023 resa nel procedimento RG 9610/22 per i motivi descritti in narrativa, occorrendo previo accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso della prima fase e che di seguito si riportano integralmente: In via principale nel merito 1) previo accertamento: a) occorrendo delle mansioni svolte dal sig. Famularo, nonché dell’attività svolta dalla datrice di lavoro; b) della inadeguatezza del trattamento salariale erogato al sig. Famularo ad assicurare la possibilità di condurre una esistenza libera e dignitosa; c) della nullità e/o illegittimità dell’art. 23 e 24 del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari nella parte in cui stabiliscono una remunerazione inadeguata a condurre una vita dignitosa; d) del diritto del sig. Famularo ex art. 36 Cost. a un trattamento retributivo di misura non inferiore a quello previsto per i lavoratori di livello 2 CCNL Multiservizi, ovvero, in subordine, di livello D1 CCNL Proprietari di Fabbricati come analiticamente illustrato in ricorso, ovvero in subordine al livello corrispondente alle mansioni svolte dal ricorrente di altro CCNL ritenuto di giustizia, anche determinato in via equitativa; e) delle differenze retributive dovute in forza di un trattamento retributivo conforme al precetto costituzionale ovvero, in subordine, del danno subito in conseguenza dell’illegittimo trattamento retributivo perseguito. occorrendo da calcolarsi in via equitativa; 2) condannare SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare al sig. Famularo la somma di € 23.144,41, di cui € 1.596,16 per incidenza sul TFR per i titoli e in applicazione dei criteri sopra indicati, o la diversa somma ritenuta di giustizia sulla base di criteri ritenuti applicabili, oltre alla capitalizzazione degli interessi maturati dal dovuto alla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione successivi come per legge; In subordine 3) accertare e dichiarare il diritto del sig. Famularo a veder ricompresa la voce “*Cop. Ec. Art. 24 CCNL*” indicata in ciascuna busta paga (pari a € 20,00 mensili per il full time) negli elementi fissi della retribuzione normale mensile e le conseguenti differenze retributive a tale titolo maturate; 4) accertare e dichiarare il diritto del sig. Famularo a percepire con decorrenza novembre 2019 l’indennità prevista dall’art. 32 CCNL Servizi Fiduciari per il mancato versamento del contributo stabilito per l’assistenza integrativa (fondo Fasiv) e le conseguenti differenze retributive a tale titolo maturate; 5) condannare [SOC. COOP., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare al sig. Famularo le differenze retributive per i titoli di cui sopra (AFAC e FASIV), pari alla somma lorda di euro 472,43, di cui euro 35,00 quale incidenza sul TFR, o la diversa somma

ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; in ogni caso 6) con sentenza esecutiva e con vittoria di spese e onorari, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 (collegamenti ipertestuali), spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 27.3.2023, SERVIZI FIDUCIARI S.C. proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO, in parziale accoglimento del ricorso presentato da _____, aveva dichiarato l’insufficienza del trattamento salariale, allo stesso erogato dalla predetta società ai sensi degli articoli 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari, per contrasto dell’art. 36 Cost..

Per l’effetto, con tale pronuncia era stato accertato il diritto del ricorrente ad un trattamento retributivo corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato al livello D1 del CCNL Proprietari di Fabbricati.

In particolare, il primo Giudice aveva dapprima quantificato la retribuzione prevista da quest’ultima disciplina contrattuale collettiva e quelle riconosciute – per livelli di inquadramento comparabili – dai CCNL SAFI e AISS, calcolate in modo omogeneo, rapportando la retribuzione oraria al rispettivo divisore, stabilito in ragione dei diversi orari di lavoro settimanali.

La sentenza aveva posto in relazione gli stipendi mensili, così ricavati, con una serie di parametri, quali gli indici Istat relativi alla soglia di povertà assoluta (passati da € 819,13 per il 2015 ad euro 839,78 per il 2020 e da € 1.072,45 per il 2015 ed € 949,15 per il 2020 secondo i criteri “Eurostat”); il reddito di cittadinanza (pari ad € 780,00 netti a fronte di un reddito ISEE inferiore ad € 9.360,00); il trattamento di Naspi (pari nel massimo ad € 1.300,00 nel 2016 e attualmente ad € 1.335,40, corrispondenti ad € 1.028,25 al netto degli oneri fiscali); il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinario (pari nel massimo ad € 971,71, per una retribuzione mensile di riferimento pari o inferiore ad € 2.102,24, e ad € 1.167,91 in presenza di una retribuzione superiore).

Il primo Giudice aveva escluso la rilevanza, ai fini oggetto di causa, dei compensi per lavoro straordinario o della diversa decorrenza degli stessi a seconda dell’orario ordinario settimanale, avendo ritenuto non compensabile una retribuzione tabellare inadeguata con una maggiore remunerazione della più gravosa e usurante attività straordinaria, con conseguente svilimento della dignità del lavoro ordinario e con possibili rischi per la salute del lavoratore.

Su tali presupposti, le retribuzioni nette mensili previste dai tre CCNL sopra citati – pari nell’attualità ad € 711,29 secondo il CCNL SAFI, ad € 642,34

secondo il CCNL AISS e ad € 685,25 secondo il CCNL Servizi Fiduciari – erano state ritenute dal TRIBUNALE *“oggettivamente insufficienti rispetto ai canoni di cui all'articolo 36 Costituzione”*.

Di conseguenza, il primo Giudice aveva individuato, quale parametro di riferimento, lo stipendio stabilito dal CCNL Proprietari di Fabbricati, considerato (diversamente dal CCNL Multiservizi invocato dal ricorrente in principalità) affine al settore oggetto di causa, anche in ragione della sua applicazione al rapporto di lavoro del ricorrente prima del subentro dell'odierna appellante, con inquadramento al livello D1 (tipico degli *“addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali”*).

Nella sentenza era stato affermato come tale livello si attagliasse alla figura professionale di _____ meglio di quello A1 (previsto per gli *“addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi”*), indicato come pertinente dalla datrice di lavoro, avendo _____ sempre lavorato (salvo un breve periodo di sei mesi) in stabili commerciali, con modalità pacificamente non discontinua.

A tale riguardo, era stato evidenziato nella motivazione come la stessa convenuta avesse riconosciuto che tra le mansioni svolte vi fossero in principalità quelle di sorveglianza tramite *monitor*, di inserimento e disinserimento allarmi e, solo in via residuale, di identificazione e registrazione dei visitatori.

La retribuzione netta mensile prevista per il livello D1 era stata quantificata dal TRIBUNALE – secondo il medesimo criterio sopra descritto – in € 851,81, successivamente incrementati ad € 888,84: rispetto a tali importi, superiori al reddito di cittadinanza, alla Naspi e alla CIGO, la retribuzione stabilita dal CCNL Servizi Fiduciari era risultata inferiore di circa il 30%.

In virtù del principio di conservazione sancito dall'art. 1419, comma 2, c.c., il primo Giudice aveva, pertanto, individuato, quale parametro sostitutivo utile alla determinazione della retribuzione spettante a _____, quello del C.C.N.L. Proprietari di Fabbricati, sulla base del quale _____ era stata condannata a corrispondergli differenze retributive pari a complessivi € 19.145,82 di cui € 1.320,40 per TFR, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Erano stati, a tal fine, recepiti dalla sentenza i conteggi redatti dalla parte ricorrente, in quanto elaborati con criteri oggettivi e razionali, condivisi dal Giudicante e non specificamente contestati dalla parte convenuta.

Il TRIBUNALE aveva, invece, disatteso le tesi di parte convenuta, volte a valorizzare – nel calcolo delle differenze dovute – importi ulteriori rispetto alla retribuzione tabellare, quali i compensi per gli straordinari e le ulteriori voci

riconosciute nel corso del rapporto, trattandosi di misure di sostegno (ANF, *bonus* Renzi o simili) prive di titolo retributivo.

In ragione della soccombenza, SERVIZI FIDUCIARI era stata altresì condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.388,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Con un primo, articolato motivo di gravame si sosteneva l'erroneità della sentenza, nella parte in cui la stessa aveva adottato, quale parametro "*esterno*" di commisurazione della retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost., la retribuzione tabellare prevista per il livello D1 del CCNL Proprietari di Fabbricati, sotto un duplice profilo.

In primo luogo, poiché tale contratto collettivo riguardava il settore del portierato propriamente inteso, svolto in stabili residenziali, con esclusione delle attività rese in favore di imprese commerciali e rispetto ad immobili facenti capo ad un soggetto diverso dalla datrice di lavoro, tipiche – invece – della Cooperativa appellante.

Secondariamente, in quanto [] non aveva provato, ad avviso dell'appellante, la riconducibilità delle mansioni svolte al livello "D1", dallo stesso mai rivestito anche alle dipendenze della precedente datrice di lavoro IVRI, che lo aveva inquadrato nel livello "A1" del CCNL Proprietari di Fabbricati.

A sostegno di tale doglianza, [] richiamava le proprie deduzioni di primo grado, secondo cui [] aveva svolto mansioni discontinue di addetto alle attività di sorveglianza ed, in particolare, di controllo accessi e gestione dei flussi all'ingresso dei locali delle committenze – tipiche del livello D – e non già i compiti di "*gestione della reception*", indicati nel ricorso ex art. 414, c.p.c. ed espressamente contestati dalla società.

L'appellante negava altresì che lo stesso avesse espletato compiti di vigilanza concernenti la sicurezza all'interno e all'esterno dell'edificio, né di segnalazione di eventuali anomalie a forze dell'ordine o all'amministratore dello stabile.

Ad avviso della società, il primo Giudice avrebbe altresì errato nel valorizzare la natura non discontinua delle mansioni svolte da [], in ragione dell'utilizzo dei *monitor* di sorveglianza, ai fini dell'individuazione del livello di riferimento.

Infatti, secondo [], rientravano nel profilo "A" del CCNL Proprietari di Fabbricati anche le figure dei portieri addetti in via continuativa alla vigilanza con mezzi telematici di particolare complessità e ampiezza (profilo "A6") e dei portieri con compiti continuativi di assistenza e coordinamento di altri lavoratori (profilo "A9"), il cui orario giornaliero – secondo l'art. 50 del CCNL medesimo – era "*continuativo con un intervallo di un'ora*".

Nell'ottica del gravame, l'elemento della continuità o discontinuità delle mansioni non poteva, pertanto, ritenersi rilevante quale discriminante fra i profili A e D del CCNL Proprietari di Fabbricati.

Con il secondo motivo, venivano censurati gli esiti del confronto compiuto dalla sentenza fra la retribuzione, in concreto erogata a _____, e quelle previste da altri contratti collettivi relativi a settori affini, quali il CCNL SAFI e il CCNL AISS.

Questi ultimi, ad avviso dell'appellante, prevedevano livelli retributivi – compresi tra i 5 e i 6 euro lordi all'ora – del tutto simili a quelli stabiliti nel CCNL applicato al rapporto oggetto di causa.

_____ riteneva *"paradossale"* la valutazione di incostituzionalità compiuta dal primo Giudice con riguardo a tutti i contratti collettivi esaminati e paventava una *"determinazione per via giudiziale della misura della retribuzione"*.

La società sosteneva che, anche applicando altri contratti collettivi quali il CCNL Multiservizi o il CCNL Proprietari di Fabbricati, si addivenisse a livelli retributivi non dissimili da quelli previsti dal CCNL Vigilanza Privata.

Venivano, in proposito, valorizzati aspetti di quest'ultima disciplina contrattuale collettiva, ritenuti dall'appellante maggiormente vantaggiosi per il lavoratore, come quelli che prevedevano maggiorazioni più rilevanti e più favorevoli decorrenze per il lavoro straordinario; superiori percentuali di incremento per il lavoro (ordinario) domenicale, festivo e nel sesto giorno; un più esteso termine di comperto.

Secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione il trattamento globalmente percepito dal lavoratore e compararlo con la sola retribuzione base del CCNL rivendicato

In terzo luogo, veniva denunciata la contraddittorietà della sentenza, laddove la stessa – dopo avere ritenuto il CCNL Vigilanza Privata sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale – ne aveva, tuttavia, applicato uno differente, quale parametro di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36, Cost..

Ad avviso di _____ I, vigeva nella materia in esame una presunzione di rispondenza ai parametri costituzionali del trattamento economico previsto dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi, in quanto frutto di trattative intercorse tra le parti sociali con riguardo allo specifico settore di attività, tale da precludere il sindacato giurisdizionale, pena la violazione del principio di autonomia sindacale di cui all'art. 39 Cost..

Nell'atto di appello veniva evidenziato come tale principio trovasse riscontro normativo, con riguardo al trattamento retributivo dei soci lavoratori dipendenti da società cooperative, nell'art. 3 l. n. 142/2001, successivamente integrato dall'art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31/2008, in virtù dei quali il trattamento economico previsto dal CCNL più rappresentativo costituiva il parametro di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza previsti dall'art. 36 Cost..

Con la quarta critica, veniva censurato il riferimento compiuto in sentenza – ai fini della valutazione relativa alla sufficienza della retribuzione – ai trattamenti oggetto del reddito di cittadinanza, avente diversa finalità e successivamente riformato in senso restrittivo; della NASPI, erroneamente considerata negli importi massimi erogabili, e della CIGO (non dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio), in quanto legato alla misura della retribuzione erogata durante lo specifico rapporto di lavoro e volto ad integrare il reddito per i casi di temporanea difficoltà dell'impresa.

Altrettanto incongruo era considerato dall'appellante il richiamo, contenuto in sentenza, al tasso soglia povertà elaborato dall'ISTAT, poiché relativo alle necessità della famiglia – non indicate nel caso di specie dal ricorrente in primo grado – e non già del singolo lavoratore.

Il ricorrente rimproverava altresì al primo Giudice la mancata considerazione delle misure di sostegno, quali il c.d. "bonus Renzi" e simili, che – a suo avviso – incidono sull'effettivo valore netto della retribuzione, in quanto implicanti esenzioni o detrazioni fiscali del reddito di lavoro.

Ad avviso della società, il TRIBUNALE avrebbe, poi, dovuto includere nella retribuzione assunta quale termine di paragone anche il rateo di tredicesima, computando il quale l'importo mensile sarebbe risultato sempre superiore al tasso soglia di povertà ISTAT e agli altri parametri dedotti dall'avversario.

Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della gravata sentenza, condannasse l'avversario alla restituzione degli importi erogati in esecuzione della stessa, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 26.5.2023, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con accoglimento delle domande avanzate in primo grado e con il favore delle spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.

All'udienza del 5.6.2023, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.

L'impugnazione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

La principale tesi sottesa all'odierno gravame è quella secondo cui il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39 Cost. precluderebbe il vaglio giudiziale in ordine alla conformità dei minimi retributivi, operata in sede contrattuale collettiva ad opera delle parti sociali dotate di rappresentatività, ai precetti stabiliti dall'art. 36 Cost..

In via gradata, ! I sostiene, in ogni caso, che una retribuzione netta di € 685,25 mensili costituisca un compenso adeguato e sufficiente ad assicurare ad un lavoratore a tempo pieno l'esistenza libera e dignitosa, alla quale egli ha diritto secondo la Carta fondamentale del vigente ordinamento.

Sotto nessuno di tali profili, la prospettazione di parte appellante appare al Collegio condivisibile.

Per ragioni di priorità logica, occorre prendere le mosse dalle doglianze riferite all'inadeguatezza della retribuzione percepita da F , affermata dal primo Giudice in ragione del contrasto delle sottese previsioni contrattuali collettive con il principio sancito dall'art. 36 Cost..

Si rileva che, sulla questione sottoposta al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già più volte pronunciata, in analoghe fattispecie, ritenendo consentito al Giudice il vaglio di conformità dei minimi retributivi, stabiliti dalle parti sociali, per quanto dotate di rappresentatività, ai basilari principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza.

Fra le molte, appare utile richiamare in questa sede – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – la sentenza n. 98/2022 (Pres. VITALI, Est. CUOMO), poiché riguardante una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa.

In tale precedente, sono state svolte al riguardo le seguenti considerazioni, pienamente condivise dal Collegio:

“secondo il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione, <il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa>. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze

economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» (tra le altre, Cass. 01/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546). Da detto principio scaturisce che, diversamente da quanto sostenuto da XXX, la circostanza che la retribuzione riconosciuta ai dipendenti sia prevista da un CCNL, quale quello Vigilanza Sez. Servizi Fiduciari, proveniente da associazioni pacificamente rappresentative, non è di per sé sufficiente a far ritenere la legittimità, anche costituzionale, del trattamento retributivo riservato ai lavoratori, ben potendo l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore. Correttamente, quindi, il primo giudice ha valutato ai sensi dell'art. 36 Cost. il grado di sufficienza della retribuzione percepita, procedendo anche ad un confronto del CCNL applicato con altri CCNL invocati dai lavoratori. Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte <nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, sia pure soltanto in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento di adeguatezza di una determinata retribuzione, non possa farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti): l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall'art. 36 Cost., "esterno" rispetto al contratto (Cass. 16 maggio 2006, n. 11437; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889; Cass. 4 luglio 2018, n. 17421); pure il giudice potendo, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale (Cass. 20 gennaio 2021, n. 944)> (cfr. Cass n. 3866/2021). Alla luce di detti principi, la valutazione fatta dal primo giudice appare corretta e va condivisa. Pacificamente i lavoratori svolgono mansioni di portierato e di addetti alla guardiania presso le sedi di YYY, lavorano nel turno di notte (19:40-6:50), senza pausa, per quattro notti consecutive e due notti di riposo, con un turno di lavoro giornaliero di 11 ore e 10 minuti, ed inquadramento nel livello D (cui appartengono: "i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;... 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci; ...7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili"), con una retribuzione

tabellare lorda di € 930,00, integrata di € 20,00 quale anticipazione sui futuri aumenti contrattuali, pari a un netto di € 863,00, per 13 mensilità (artt. 23 e 24 CCNL). Detta retribuzione, come evidenziato dal primo giudice, non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori e non è sufficiente a garantire agli stessi ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa. L'inadeguatezza della retribuzione in esame rispetto ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza è oggettiva, se solo si considera che l'impegno lavorativo non solo è defaticante (11 ore e 10 minuti consecutivi di notte -dalle 19:40 alle 6:50) ma è tale da rendere impossibile lo svolgimento di altre attività lavorative. Inoltre, la relativa retribuzione, che nemmeno raggiunge la somma netta di € 1.000,00, non è idonea a consentire al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che non deve risolversi in un mero diritto alla sopravvivenza. Detta inidoneità emerge in maniera oggettiva se solo si considera che la retribuzione per un'attività lavorativa full time deve consentire al lavoratore ed alla sua famiglia di abitare in una casa dignitosa -si pensi ai costi degli affitti o agli importi di eventuali mutui-, di provvedere alle spese connesse all'abitazione -luce, gas acqua, riscaldamento, rifiuti urbani-, di provvedere al necessario in termini di cibo e di abbigliamento, di provvedere alle spese di studio dei figli, di consentire il godimento anche di momenti di svago e di vacanza -necessari per un benessere anche psicologico-. La sproporzione e l'insufficienza della retribuzione in oggetto emerge in maniera chiara anche dal confronto con gli altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo di XXX (Multiservizi, Commercio, Portieri), sottoscritti da OOSS parimenti rappresentative nel settore e contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dai lavoratori qui appellati, che, a parità di anzianità, mansioni analoghe e tempo pieno, garantiscano per un'attività lavorativa diurna una retribuzione significativamente superiore a quella in concreto erogata agli appellati. Nel caso in esame la sproporzione è ancora più evidente se si considera che la retribuzione percepita dagli appellati, che lavorano esclusivamente in turni di notte, non è comprensiva di una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno ordinario data l'assenza di una specifica norma contrattuale. In proposito è oggettivo il maggior disagio che caratterizza la prestazione lavorativa sempre di notte (che è normalmente destinata al riposo) e che costringe il lavoratore a rinviare il riposo alle ore diurne, che vengono così sottratte ad altre attività della vita quotidiana. Come già affermato da questa Corte in una causa analoga con la sentenza n. 695/2021, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, "Nel procedere al confronto tra trattamenti retributivi contemplati dai menzionati CCNL (dei quali non è contestata né l'astratta riferibilità ai medesimi settori contemplati dal CCNL SERVIZI FIDUCIARI, né la provenienza da associazioni parimenti rappresentative), questa Corte reputa che, diversamente da quanto invocato dall'appellante, non sia necessario fare riferimento alla retribuzione oraria o considerare il differente divisore orario contemplato dai singoli CCNL. Al contrario, è sufficiente osservare che pacificamente, nel periodo oggetto di causa, l'appellato è stato impiegato a tempo pieno

presso XXX, senza ragionevole ed esigibile possibilità, pertanto, di integrare il proprio reddito svolgendo altre attività lavorative. Nel raffrontare quindi la retribuzione percepita da (...) presso XXX in forza del CCNL servizi fiduciari con quella prevista da altri CCNL per attività omogenee svolte da lavoratori di pari anzianità è sufficiente considerare le previsioni che definiscono la retribuzione spettante al lavoratore impiegato a tempo pieno in mansioni analoghe, per il quale – come per (...) - sia riscontrabile una situazione in cui le energie lavorative vengono poste integralmente a disposizione di un unico datore di lavoro”. Erroneamente XXX sostiene quindi che la retribuzione odierna (€ 950 lorda per 173 ore) determina un valore orario di € 5,49 superiore ai 5,38 garantiti dal CCNL Portieri, livello A1, perché mette a confronto dati non omogenei. (...) La retribuzione mensile lorda di € 950, pari a un netto di € 863,00, corrisposta agli odierni appellati, per lo svolgimento full time di attività di guardiano notturno di deposito di mezzi costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i “valori retributivi di mercato” di cui CCNL Portieri per attività analoghe risultano sensibilmente superiori. Tra l’altro, si evidenzia che la retribuzione presa a riferimento dal primo giudice è la più bassa fra quelle previste dai CCNL indicati dai lavoratori. La retribuzione corrisposta non solo non è proporzionata, motivo che già di per sé giustifica la declaratoria di nullità dell’art. 23 CCNL servizi fiduciari, ma, si ribadisce, è anche insufficiente perché garantisce appena la sopravvivenza ad una famiglia mononucleare ed è al di sotto della soglia di povertà in caso di famiglia composta da più persone. Ed infatti, secondo il rapporto ISTAT sulla povertà 2018, il limite della povertà assoluta per una persona fra 18 e 59 anni residente in un’area metropolitana del nord Italia è quello corrispondente a una capacità di spesa (e quindi a una retribuzione netta) di € 834,66, che aumenta ad oltre € 1.600,00 mensili nel caso di moglie e due figli a carico in età compresa fra 4 e 10 anni. Conseguentemente, come già condivisibilmente affermato da questa Corte con la sentenza n. 695/2021 citata, “La retribuzione assicurata dal CCNL servizi fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D, come è l’appellato, non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà; circostanza, questa, che - in uno con il ritenuto deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato - vale ulteriormente a fondare la declaratoria di nullità della clausola dell’art. 23 CCNL. Tale verifica, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non è preclusa dalla circostanza che l’avvicendamento nell’appalto di cui si discute tra IVRI e GSA sia stato formalizzato con verbale in sede protetta ex art. 411 c.p.c., posto che il diritto a percepire, per la futura attività lavorativa, una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è diritto rinunciabile, e ciò a maggior ragione ove il verbale ex art. 411 c.p.c. nemmeno sia sottoscritto dall’interessato. Né giova a XXX il richiamo alle norme degli artt. 23 e 30 del codice degli appalti nella versione ratione temporis vigente, essendo queste ultime disposizioni normative destinate ad operare su un piano diverso (ad esempio, quello della individuazione delle condizioni di gara, o

delle garanzie dell'appaltatore verso il committente: cfr. ad esempio T.A.R. Firenze, sez. II, 28/01/2021, n.120) rispetto al solo che è qui rilevante: quello della verifica, limitatamente al singolo rapporto individuale di lavoro oggetto di causa, della rispondenza ai parametri dell'art. 36 Cost. della retribuzione dovuta al lavoratore dal datore di lavoro".

La motivazione sopra riportata viene integralmente condivisa da questo Collegio.

Va in proposito ricordato che "la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile" (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).

Essa ben si attaglia al caso di specie, nel quale parte appellante, paventando la "determinazione per via giudiziale della misura della retribuzione" ha valorizzato l'omogeneità delle retribuzioni orarie stabilite dai CCNL, esaminati nella sentenza, nonché la rilevanza della più vantaggiosa disciplina dello straordinario e del comparto, stabilita dal CCNL Servizi Fiduciari.

In continuità con il citato precedente, ritiene il Collegio come la valutazione di conformità della retribuzione, in concreto percepita su base mensile, ai fondamentali principi dell'ordinamento sia imposta dalla prevalenza del dettato costituzionale rispetto all'invocata fonte collettiva, senza per questo contraddire il principio di cui all'art. 39 Cost.

Come già sancito da questa stessa Corte con la propria sentenza n. 580/2022 (Pres. PICCIAU, Rel. CASELLA),

"né, infine, è fondato, ad avviso del Collegio, il rilievo per cui l'operazione condotta in questa sede si tradurrebbe nella violazione della libertà sindacale, garantita dall'art. 39 Cost.. Una volta verificato, infatti, che, come sopra visto, le previsioni dell'art. 23 del CCNL Servizi fiduciari non assicurano al lavoratore una retribuzione rispettosa dei requisiti dall'art. 36 Cost, e una volta conseguentemente appurata la nullità del medesimo art. 23 CCNL per contrasto con norma imperativa, in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., l'autorità giudiziaria che ne sia richiesta non può esimersi da individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36, in luogo di quella prevista. L'operazione "sostitutiva", inevitabilmente discrezionale, dell'autorità giudiziaria è tuttavia limitata e circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del

CCNL individuato dalle parti come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro. A tali limitati fini, ad avviso del Collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto diverso CCNL, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (ed anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i CCNL), soddisfi anche - diversamente da quello Servizi Fiduciari - i requisiti dettati dall'art. 36 Cost."

Alla luce dei principi sopra enunciati, appare del tutto irrilevante il documento offerto in produzione dalla parte appellante in sede di udienza di discussione, onde supportare la propria tesi sulla valenza decisiva da attribuirsi alla rappresentatività delle parti stipulanti le fonti contrattuali collettive, con conseguente intangibilità delle retribuzioni tabellari, dalle stesse stabilite.

Rappresentatività la cui attuazione – secondo i citati precedenti condivisi dal Collegio – non può in ogni caso travalicare i limiti fissati dalle fonti di rango prevalente, prima fra tutte la Carta costituzionale.

Compiuta tale premessa di carattere generale, è possibile passare all'esame delle censure, rivolte dall'odierna appellante alla pronuncia di primo grado con riguardo ai termini di paragone, adottati dal TRIBUNALE ai fini della valutazione di conformità della retribuzione percepita da [REDACTED] ai principi dettati dall'art. 36 Cost. e della successiva individuazione del trattamento adeguato e proporzionato, allo stesso riconosciuto.

Sotto entrambi i profili, la decisione impugnata resiste alle critiche formulate da [REDACTED], in quanto basata su argomentazioni ampie ed approfondite, estese a plurimi parametri esterni di riferimento, considerati e valutati in modo analitico e dettagliato.

All'esito della disamina così condotta, il primo Giudice è pervenuto ad una conclusione pienamente aderente – non solo alle risultanze di causa ed ai principi giuridici della materia – ma anche alla considerazione, ad avviso della Corte difficilmente controvertibile, secondo cui una retribuzione mensile netta di 685,25 Euro è incompatibile con un'esistenza libera e dignitosa e non può considerarsi proporzionata ad un impiego a tempo pieno nelle mansioni oggetto del rapporto per cui è causa.

Contrariamente a quanto sostenuto nel quarto motivo di gravame, corretta appare, anzitutto, l'individuazione dei termini di paragone rilevanti, compiuta in sentenza con riferimento ad istituti quali il reddito di cittadinanza, la CIGO, la NASPI e l'indice di povertà stabilito dall'ISTAT.

Nonostante la specifica finalità degli istituti così elencati, il loro esame congiunto consente indubbiamente di tracciare un quadro attendibile dell'entità delle somme, ritenute dall'ordinamento idonee ad assicurare il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita dell'individuo.

Particolare rilevanza è stata attribuita da questa Corte, nel citato precedente n. 98/2022, ai valori risultanti dagli indici ISTAT, in quanto finalizzati ad individuare la soglia di povertà assoluta, la quale rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali in base all'età, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

Del tutto pertinente deve, pertanto, considerarsi il riferimento a tale valore, operato dal TRIBUNALE con riguardo – non già al nucleo familiare come affermato dall'odierna appellante – bensì alla soglia determinata dall'Istituto Statistico per una persona che viva da sola in un'area metropolitana del Nord Italia.

I relativi importi, come risultanti dal doc. 16-a, allegato al ricorso di primo grado (non contestato da [] quanto al contenuto), sono passati dall'ammontare mensile di € 819,13 per il 2015 a quello di € 839,78 per il 2020: importi mai superati dalle retribuzioni percepite, nel medesimo arco temporale, dall'odierno appellato, incrementatesi dagli € 651,46 del 2015 all'importo massimo di € 685,25, relativo al 2020.

Durante l'intero periodo, quindi, [] – pur avendo regolarmente lavorato a tempo pieno – non ha mai superato la soglia di povertà assoluta stabilita dall'ISTAT per un soggetto nelle sue stesse condizioni.

L'inadeguatezza della retribuzione – sopra indicata – rispetto ai valori di dignità e libertà richiamati dai principi costituzionali, ne emerge con tutta evidenza.

Essa trova pieno riscontro nel raffronto con gli ulteriori indici esaminati in sentenza, quali il reddito di cittadinanza (pari ad € 780,00 netti a fronte di un reddito ISEE inferiore ad € 9.360,00); il trattamento di Naspi (pari nel massimo ad € 1300,00 nel 2016 e attualmente ad € 1.335,40, corrispondenti ad € 1028,25 al netto degli oneri fiscali); il trattamento di CIGO (pari nel massimo ad € 971,71, per una retribuzione mensile di riferimento pari o inferiore ad € 2.102,24, e ad € 1.167,91 in presenza di una retribuzione superiore).

Trattasi di un raffronto certamente rilevante, pur nella specificità e diversità di tali istituti, comunque accomunati dalla *ratio* di fare fronte alle basilari esigenze vitali dei rispettivi beneficiari, prevenendo situazioni di bisogno.

Del tutto correttamente, il raffronto in esame è stato operato dal TRIBUNALE con riguardo alla retribuzione netta tabellare, senza considerazione di alcuna ulteriore componente.

Va, in particolare, ribadita l'irrilevanza del trattamento, riconosciuto dal CCNL Servizi Fiduciari per il lavoro straordinario, invocato dall'odierna appellante quale indice del carattere complessivamente più favorevole di tale disciplina contrattuale collettiva.

Infatti, come già affermato nel citato precedente n. 280/2022 di questa Corte d'Appello, con coerenti richiami alla giurisprudenza di legittimità, "è *inconferente la considerazione di altri redditi personali di cui i lavoratori siano eventualmente provvisto o potrebbero acquisire (tipo svolgendo lavoro straordinario), in quanto <finirebbe per determinare un'assurda disparità di trattamento per eguali prestazioni lavorative in funzione della diversa condizione patrimoniale dei soggetti che le rendono> (Cass. 5.4.1990, n. 28356), ovvero <dovendosi impedire in ogni caso lo sfruttamento del lavoratore> (Cass. 20.5.1986, n. 3369)".*

Analoghe considerazioni possono essere compiute con riferimento alle misure di sostegno al reddito, quali ad esempio il c.d. "bonus Renzi", che secondo la società appellante avrebbero di fatto innalzato il valore della retribuzione netta.

Trattasi, infatti, di erogazioni prive di titolo retributivo e, pertanto, irrilevanti al fine della valutazione di conformità riferita all'art. 36 Cost..

Quanto alla doglianza relativa all'omessa considerazione, da parte del TRIBUNALE, del rateo di 13[^] mensilità, osserva il Collegio come la stessa sia stata formulata in termini del tutto generici, senza la necessaria precisazione del relativo importo: non è, quindi, possibile affermare che la sua aggiunta alla retribuzione netta mensile di € 685,25, percepita nel 2020 da FAMULARO, avrebbe consentito il superamento della soglia di povertà assoluta, pari nello stesso periodo ad € 839,78.

Tale esito appare, peraltro, scarsamente verosimile, potendosi difficilmente ipotizzare che l'importo della retribuzione mensile sopra indicata (pari ad € 685,25) possa incrementarsi – per effetto dell'aggiunta del rateo di 13[^] – di ben € 154,53, colmando il divario rispetto alla predetta soglia di indigenza (circostanza, peraltro, neppure specificamente dedotta dall'odierna appellante).

Le censure svolte da SERVIZI FIDUCIARI con riguardo alla scelta degli elementi di raffronto, volti a valutare l'adeguatezza della retribuzione oggetto di causa, vanno – pertanto – disattese.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso della Corte, con riguardo al motivo di gravame, mediante il quale è stata censurata dall'appellante l'individuazione del parametro esterno di quantificazione della retribuzione conforme ai principi costituzionali, operata dal TRIBUNALE con riferimento a quella prevista dal CCNL Proprietari di Fabbricati per i lavoratori inquadrati al livello D1.

A tale proposito, occorre anzitutto precisare come quest'ultimo contratto collettivo – contrariamente a quanto sostenuto da SERVIZI FIDUCIARI – non avesse trovato applicazione al rapporto di lavoro intercorso fra FAMULARO e la precedente appaltatrice IVRI, la quale lo aveva, invece, inquadrato al livello D del CCNL Servizi Fiduciari (v. doc. 2, ric. I gr.).

Tanto premesso, rileva il Collegio come l'odierna appellante abbia contestato l'affinità del parametro di riferimento con riguardo sia al settore di attività che alle mansioni, in concreto svolte da [redacted].

Sul punto, la già citata pronuncia n. 98/2022 di questa Corte – qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ed integralmente condivisa dal Collegio – ha espresso le seguenti considerazioni:

“ad avviso del Collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto diverso CCNL, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (ed anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i CCNL), soddisfi anche - diversamente da quello Servizi Fiduciari- i requisiti dettati dall'art. 36 Cost. A tale limitato fine, è corretto il riferimento effettuato dal Tribunale alla retribuzione prevista dal CCNL Portieri livello D1 - quale mero parametro esterno di determinazione della retribuzione- sia pure con il correttivo della necessità di considerare solo gli elementi integranti il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. 13.5.2002 n. 6878, Cass. 17.1.2004 n. 668, Cass. 14.1.2021 n. 546), e considerando l'anzianità di servizio del dipendente sul medesimo appalto e nel medesimo incarico, posto che “la giusta retribuzione deve essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza” (cfr. Cass. nn. 18584/2008 e 17399/2011)“.

A sostegno di tale affermazione, nel citato precedente è stato spiegato che:

“per un equo raffronto tra le retribuzioni, va preso in considerazione il CCNL Portieri per una maggiore affinità di attività, e nell'ambito dello stesso la categoria D1 che ricomprende lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali e che utilizzano anche i monitor, a differenza del livello A che riguarda la vigilanza di stabili adibiti prevalentemente ad uso abitativo e non anche di stabili a prevalente utilizzo commerciale come per il livello D, e soprattutto che tra i profili prevede solo i portieri e non anche gli addetti alla vigilanza non armata cui in sostanza sono addetti gli odierni appellati. Inoltre, le mansioni degli appellati, per come descritte nel ricorso di primo grado e non contestate, evidenziano un'attività articolata che esclude di per sé la

discontinuità e soprattutto dà conto di un controllo continuativo dei vari accessi di ATM anche a mezzo del controllo dei monitor di sorveglianza”.

Le motivazioni sopra richiamate ben si attagliano al caso di specie, nel quale è pacifico l'uso dei *monitor* per lo svolgimento delle mansioni assegnate a FAMULARO, tale da escluderne la natura discontinua.

E', inoltre, incontrovertita l'adibizione dello stesso ad immobili con destinazione non abitativa.

Tali elementi rendono effettivamente inadeguato il liv. A1, invocato da :

I, tipico – invece – del portiere di stabili a destinazione abitativa, impegnati in prestazioni discontinue.

Ed infatti, l'odierna appellante non ha in alcun modo contestato che gli appalti in cui I ha operato riguardassero gli stabili della Fieramilano di Rho (negli anni 2014 – 2015), la reception del c.d. “*Bosco Verticale*” di Milano e, dal 2015 e fino alla cessazione del rapporto, il concessionario Peugeot di via Gallarate a Milano.

Con riguardo alle mansioni, I, al punto n. 9 della memoria di primo grado, ha espressamente confermato che lo stesso ha svolto compiti di “*sorveglianza tramite i monitor*”, oltre che di “*controllo accessi e gestione dei flussi all'ingresso dei locali delle committenze*”; di “*inserimento e disinserimento allarmi*”, in aggiunta a “*residuali attività di identificazione e registrazione delle visite*”.

Ciò rilevato, occorre evidenziare come F non abbia proposto appello incidentale con riguardo all'individuazione del CCNL di riferimento in quello relativo ai “*Proprietari di Fabbricato*”, anziché in quello – invocato in primo grado in via principale – afferente il settore “*Multiservizi*”.

La scelta operata, in proposito, dal TRIBUNALE, appare peraltro basata sull'effettiva omogeneità riscontrabile fra l'ambito di attività oggetto di causa e quello cui il CCNL, adottato quale parametro, fa riferimento.

In particolare, il CCNL Proprietari di Fabbricato è volto a disciplinare i rapporti dei “*lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e/o loro consorzi*”, nonché di “*quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali*”, fra cui gli “*addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali*”, inclusi nel livello D1.

Trattasi di compiti sostanzialmente coincidenti con quelli svolti da I, come sopra descritti, certamente disomogenei rispetto a quelli tipici dell'inferiore livello A1, riferito ai “*lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri*”.

usi", e specificamente ai "portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili".

Infatti, non solo l'uso dei *monitor* è incompatibile con la discontinuità delle mansioni, ma gli immobili cui l'odierno appellato è stato adibito – caratterizzati dalla destinazione commerciale o dalla natura di "*complessi residenziali*" – differivano da quelli indicati nella declaratoria della categoria "A" ed implicavano un più specifico impegno, esteso alla gestione dei flussi di visitatori, alla registrazione degli accessi, nonché all'inserimento e alla disattivazione degli impianti di allarme.

Tali plurimi aspetti di affinità prevalgono, per la loro rilevanza, rispetto all'assenza di compiti di sorveglianza esterna e dell'incarico di allertare l'amministratore o le forze dell'ordine in caso di anomalie, previsti dall'art. 21 CCNL Proprietari di Fabbricati.

Ai particolari fini per cui è causa occorre, infatti, operare una valutazione di omogeneità, volta all'individuazione di un parametro di riferimento e non già verificare l'esatta coincidenza fra mansioni e previsioni contrattuali collettive, tipica del giudizio relativo all'inquadramento del lavoratore.

Tale procedimento è stato compiuto dal TRIBUNALE in modo, ad avviso della Corte, del tutto corretto ed aderente alle caratteristiche del caso di specie.

Essa trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto congrua la motivazione con cui la Corte territoriale – decidendo su fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio – aveva accertato "*il deteriore trattamento riservato al socio lavoratore, a parità "di condizioni di orario e mansioni" (così al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), dalla cooperativa ricorrente, subentrata nel medesimo appalto alle precedenti società, che avevano applicato un trattamento economico migliore sulla base dei CCNL specificamente indicati (sempre al penultimo capoverso di pg. 4) ed assunto il minimo contributivo dal CCNL Proprietari di fabbricati, con applicazione corretta in via parametrica dell'art. 36 Cost. per la determinazione di una giusta retribuzione (Cass. 15 ottobre 2010, n. 21274), senza alcuna mortificazione della contrattazione collettiva infondatamente lamentata; inoltre, essa ha pure rilevato la prestazione di un'attività di addetto alla reception di un istituto bancario, comportante maggiore responsabilità del lavoratore rispetto a quella di semplice custodia di fabbricati" (così Cass. 38666/2021).*

Anche tale motivo di gravame va, pertanto, disatteso.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità,

nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.

Dette spese vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.

Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - *quater* del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228

P.Q.M.

Conferma la sentenza n. 559/2023 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri di legge e rimborso forfetario, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - *quater* del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 05/06/2023

Il Consigliere estensore
(Benedetta Pattumelli)

Il Presidente
(Monica Vitali)